

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

(48^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione di un'indennità per il personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della partecipazione a mense gratuite di servizio dell'Aeronautica militare » (1263) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 688, 689, 690
FERRARI Giacomo	688
GENCO	688
GIANCANE, relatore	688, 689, 690
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile	689

« Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24 » (1316) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore	690, 691, 692
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	692
FABRETTI	691
GIANCANE	691
GUANTI	691

« Modifica all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 » (1360) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 693, 694
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	693, 694
FABRETTI	694
GENCO	694
GIANCANE	693
INDELLI	694
SPASARI	694

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chiariello, Crollalanza, Deriu, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Martinez, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Restagno è sostituito dal senatore Angelilli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per i trasporti e l'aviazione civile Mannironi.

GUANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un'indennità per il personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della partecipazione a mense gratuite di servizio dell'Aeronautica militare » (1263)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un'indennità per il personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della partecipazione a mense gratuite di servizio dell'Aeronautica militare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANCANE, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, come è noto, con l'applicazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che istituiva l'Ispettorato generale dell'Aviazione civile presso il Ministero dei trasporti, venivano devoluti a quest'ultimo tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile.

Conseguentemente, con il passaggio del personale della Difesa-Aeronautica al Dicastero predetto ai sensi dell'articolo 10 della citata legge, sono cessate tutte le disposizioni riguardanti il particolare trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, nonché dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

D'altra parte, continuando a sussistere le particolari condizioni di disagio cui è sottoposto il personale che presta la propria attività negli aeroporti, siano essi civili o militari, appare più che giusto che venga corrisposta un'indennità giornaliera in luogo

della partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio.

Con il disegno di legge al nostro esame, infatti, si provvede, all'articolo 1, ad istituire un'indennità giornaliera di lire 550, per le giornate di effettiva presenza, in luogo della partecipazione a mense gratuite di servizio.

Poichè il suddetto personale ha cessato di usufruire dei benefici di cui sopra a partire dal 1° settembre 1965, ad evitare soluzioni di continuità nella corresponsione dell'indennità stessa, sarebbe opportuno completare l'articolo 1 con il seguente comma: « L'indennità predetta è dovuta dal momento in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui alle citate disposizioni ».

Con l'articolo 2 viene stabilito l'onere relativo di lire 105 milioni, da prelevarsi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero della difesa-aeronautica per l'anno finanziario 1965, e di quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Con lo stesso articolo 2 si autorizza il Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Data l'urgenza che riveste il disegno di legge al nostro esame, ad evitare anche agitazioni da parte del personale interessato, visto che la Commissione finanze e tesoro ha manifestato parere favorevole, esprimo anch'io la mia adesione al presente disegno di legge, con l'emendamento proposto.

GENCO. Dall'esposizione dell'onorevole relatore si evince che, con il presente provvedimento, non si vuole stabilire una nuova indennità, bensì confermare un'indennità che il personale dell'Ispettorato generale della aviazione civile ha avuto finora in quanto dipendente dal Ministero della difesa-aeronautica.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione del provvedimento, nonché all'emendamento proposto dal senatore Giancane.

FERRARI GIACOMO. A nome del Gruppo comunista, mi dichiaro anch'io favorevole al disegno di legge in esame, con l'integrazione suggerita dal relatore.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 48^a SEDUTA (13 ottobre 1965)

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. A nome del Governo ringrazio il senatore Giancane per la sua lucida e sintetica relazione, nonchè gli onorevoli senatori che hanno voluto manifestare il proprio assenso all'approvazione del disegno di legge.

Da parte mia, dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal relatore, che tende a stabilire, per così dire, la « saldatura » tra la corresponsione dell'indennità che veniva erogata dal Ministero della difesa e quella che sarà ora concessa dal Ministero dei trasporti.

Come è stato sottolineato, infatti, il personale di cui trattasi ha usufruito fino al 31 agosto del corrente anno della indennità che gli veniva corrisposta dal Ministero della difesa-aeronautica, il quale, però, ora si trova nell'impossibilità di continuare a concedere tale agevolazione. Pertanto, fino al giorno in cui entrerà in vigore il presente provvedimento, questi dipendenti dovrebbero rimanere privi dell'indennità in questione se la Commissione non approvasse l'emendamento proposto dal senatore Giancane.

Ribadisco dunque di essere favorevole alla sostanza di tale proposta, che tuttavia, in sede di esame dell'articolo 1, mi permetterò di formulare in una maniera che a me pare più semplice.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che presta la propria attività negli aeroporti, è dovuta, per le sole giornate di effettiva presenza nei predetti impianti, un'indennità giornaliera di lire 550, in luogo della partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui al decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e alla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con il trattamento di missione.

A tale articolo, il senatore Giancane propone di aggiungere un nuovo comma del seguente tenore:

« L'indennità predetta è dovuta dal momento in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui alle citate disposizioni ».

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Invece di aggiungere un nuovo capoverso all'articolo 1, propongo di sostituire il secondo comma dell'articolo con il seguente: « L'indennità predetta è dovuta dal momento in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui alle citate disposizioni, e non è cumulabile col trattamento di missione ». Mi pare che questa dizione sia più semplice.

G I A N C A N E , *relatore*. Concordo con la soluzione prospettata dall'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Mi si segnala la inopportunità di fondere in un unico comma la disposizione sulla decorrenza dell'indennità e l'altra — di carattere permanente — che vieta la cumulabilità dell'indennità stessa con il trattamento di missione. Si tratta, in effetti, di disposizioni di natura completamente diversa, che è opportuno considerare in due diversi commi.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Non ho difficoltà ad accettare l'osservazione dell'onorevole Presidente, purchè la sostanza dell'emendamento da me presentato rimanga immutata.

G I A N C A N E , *relatore*. Sono anch'io d'accordo. Questa era del resto la soluzione che avevo proposto con il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Propongo quindi di inserire tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 il seguente nuovo comma: « L'indennità predetta sarà corrisposta dal giorno successivo a quello in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio ».

L'ultimo comma potrà poi essere così corretto: « L'indennità stessa non è cumulabile con il trattamento di missione ».

Poichè non vi sono osservazioni in contrario, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo e quello sostitutivo di cui ho dato ora lettura.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo risultante a seguito degli emendamenti testè approvati.

(E approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in annue lire 105 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-aeronautica per l'anno finanziario 1965 e di quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria

ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24 » (1316) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge. Riferirò io stesso, brevemente.

Con la legge 5 gennaio 1953, n. 24, recante norme per la riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime, furono, tra l'altro, istituiti otto uffici del Genio civile per le opere marittime, tra i quali venne suddivisa la competenza territoriale sul litorale della penisola e delle isole italiane; il numero dei predetti uffici è rimasto da allora invariato.

L'estensione della giurisdizione dell'Amministrazione italiana alla zona A del territorio libero di Trieste e il notevole incremento dell'attività che fa capo agli uffici stessi hanno, in questi ultimi tempi, appesantito il lavoro gravante sull'ufficio per le opere marittime di Venezia nonchè su quello di Napoli.

L'ufficio di Venezia ha dovuto infatti distaccare una propria sezione a Trieste, dove sono in corso imponenti lavori, ed una seconda sezione a Ravenna, ove sono in corso le opere per le attrezzature necessarie all'approdo delle petroliere. Inoltre, con l'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia, sembra legittimo che Trieste abbia una propria sezione del Genio civile per le opere marittime.

L'ufficio di Napoli, a sua volta, deve provvedere, con reparti distaccati, ai lavori in corso nei porti della Calabria, tra cui assumono particolare importanza quelli del porto di Crotona, per le iniziative industriali, pubbliche e private, in rapido sviluppo in quella zona.

Sta di fatto che i due uffici di Venezia e di Napoli, in sostanza, hanno già provve-

duto a creare un'organizzazione non dico autonoma, ma distaccata per sopperire alle necessità dei servizi relativi alle opere marittime delle coste loro affidate e pertanto, con il presente disegno di legge, non si fa altro che riconoscere questa situazione trasformando le attuali sezioni staccate in sezioni autonome.

Si rende dunque necessario istituire, in aggiunta agli esistenti uffici per le opere marittime, tre nuove sezioni autonome per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria. A questo provvede il presente progetto che consta di quattro articoli.

Il primo si riferisce all'istituzione delle due sezioni di Trieste e Ravenna, che si distaccano dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia; il secondo all'istituzione della sezione di Reggio Calabria che si distacca dall'ufficio di Napoli; il terzo stabilisce che la tabella annessa alla legge 5 gennaio 1953, n. 24, venga modificata in conformità alle disposizioni di cui trattasi.

Inoltre la Commissione competente della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno aggiungere al testo governativo del disegno di legge un articolo 4, nel quale sono stati precisati e determinati i compiti degli ispettori generali del Genio civile, cui si fa cenno all'articolo 3 della legge del 1953.

Tale articolo stabilisce infatti quanto segue: « Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ad uno o più ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

La Camera dei deputati, ripeto, ha ritenuto opportuno specificare tali attribuzioni e, con l'articolo 4 del provvedimento in esame, ha previsto che all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, venga aggiunto un nuovo comma nel quale si attribuiscono competenze e limiti di zona entro cui gli ispettori generali del Genio civile sono autorizzati ad intervenire.

Concludendo, non posso che esprimere

voto favorevole all'approvazione delle norme in esame.

F A B R E T T I . A nome del Gruppo comunista, dichiaro che voteremo a favore del presente provvedimento per la parte relativa all'aumento numerico degli uffici per le opere marittime, in considerazione delle mutate esigenze di taluni tratti costieri del nostro Paese.

Siamo anche d'accordo sull'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, che precisa i compiti degli ispettori del Genio civile.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Desidero aggiungere, per maggiore tranquillità della Commissione, che, avvalendosi le nuove sezioni di personale, di locali e di attrezzature già dipendenti dagli uffici di Venezia e di Napoli, la loro istituzione non comporterà alcun aggravio finanziario per l'erario; sarà quindi possibile, senza alcuna spesa, dare un più funzionale assetto ai servizi per le opere marittime, soddisfacendo al tempo stesso aspirazioni profondamente sentite dalle popolazioni interessate.

G I A N C A N E . Dopo lo schiarimento fornito dal signor Presidente, non mi resta che esprimere il mio assenso all'approvazione delle norme in esame.

Desidererei soltanto richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che gli organi di cui trattasi, come tutti gli altri del Ministero dei lavori pubblici, siano dotati di personale tecnico in quantità idonea all'adempimento dei compiti loro demandati. Infatti, attualmente, tale personale è del tutto insufficiente e carente.

G U A N T I . Premesso che voterò a favore del provvedimento desidero fare una osservazione di carattere generale.

Mi domando infatti se, nella visione organica del decentramento dell'Amministrazione pubblica, non sia più razionale pensare ad una organizzazione regionale di tutti gli organismi pubblici. Infatti, come esiste il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, così bisognerebbe pensare, negli altri settori, ad organi di questo genere. Auspi-

co pertanto che vi sia un orientamento del Governo in questo senso, in modo che si possa effettivamente realizzare un decentramento organico dell'Amministrazione statale.

D E ' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Presidente per la sua relazione, nonché gli oratori intervenuti nella discussione.

In particolare, desidero soffermarmi brevemente sulla questione sollevata dal senatore Giancane, per sottolineare che il Ministero dei lavori pubblici cerca continuamente di assicurarsi personale tecnico idoneo alle mansioni che gli sono affidate. Vi è però da dire che sussistono molte difficoltà per il raggiungimento di tale scopo; prima tra tutte quella di ordine economico. Per quanto riguarda il trattamento di questo personale, sembrava che la questione fosse avviata a soluzione anche con l'assenso del Ministero del tesoro, ma poi tutto si è nuovamente fermato in quanto le associazioni sindacali, ed anche altri Ministeri, vorrebbero che il problema fosse affrontato in un quadro più organico e completo.

È un problema molto serio, perchè numerosi posti degli organici sono scoperti; cioè sono coperti per poco più della metà. Gli ingegneri che entrano in carriera chiedono di essere mandati dove vogliono loro, diversamente non accettano. Il senatore Giancane, pertanto, ha sollevato un problema che tocca l'efficienza del Ministero dei lavori pubblici, soprattutto per quanto riguarda il personale tecnico. Parlamento e Governo dovranno bruciare le tappe, nel prossimo futuro, per risolvere questo problema.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione

porti finora attribuite all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, una sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Trieste, con competenza territoriale sul litorale fino al limite del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e una sezione autonoma del Genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul litorale dal confine tra le provincie di Pesaro e Forlì al confine tra le provincie di Ferrara e Rovigo.

È abrogato l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149.

(È approvato).

Art. 2.

Per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti, finora attribuito all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Reggio Calabria, con competenza sul litorale delle tre provincie calabresi, dal confine tra le provincie di Potenza e Cosenza sul litorale tirrenico al confine tra le provincie di Cosenza e di Matera sul litorale jonico.

(È approvato).

Art. 3.

La tabella annessa alla legge 5 gennaio 1953, n. 24, è modificata in conformità alle precedenti disposizioni.

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

1) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia

a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato:

2) sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

3) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 » (1360) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, viene così modificato:

« Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi sia le caratteristiche

di autostrade senza pedaggio, sia le caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade esistenti.

I raccordi aventi caratteristiche di autostrade saranno riconosciuti come tali con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

Riferisco molto brevemente io stesso.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 che reca provvidenze per un piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, attualmente è così formulato:

« Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'ANAS provvederà alla costruzione e sistemazione dei necessari raccordi con autostrade senza pedaggio ».

Ora, nell'applicazione di questo articolo, l'ANAS ripetute volte si è trovata di fronte alla possibilità di trasformare, con una spesa relativamente modesta, sedi stradali in raccordi non necessariamente autostradali, ma anche attraverso strada ordinaria, ma non l'ha potuto fare in quanto la legge non lo consente.

Il Ministero dei lavori pubblici, pertanto, riconoscendo l'utilità di autorizzare l'ANAS a lavorare in questo senso, ha predisposto il disegno di legge in esame.

G E N C O. Desidero chiedere uno schiarimento. Quando, alla fine del primo comma, si parla di utilizzare strade esistenti, si vuole intendere sia le strade statali che quelle non statali?

Ho fatto questa domanda perchè, in caso affermativo, sarà bene tenere presenti anche alcune strade di bonifica, che possono essere utilizzate.

D E ' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si intende parlare anche di strade non statali che, poi, una volta trasformate in raccordi diventano statali.

G I A N C A N E. Esiste, infatti, una disposizione di carattere generale in virtù della quale, quando una strada qualsiasi

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 48ª SEDUTA (13 ottobre 1965)

congiunge due strade statali, diventa a sua volta statale.

G E N C O . Chiedo alla Commissione se non ritenga opportuno specificarlo nel provvedimento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ritengo che sia superfluo.

F A B R E T T I . Desidero esprimere il nostro parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che viene a completare la vigente legge autostradale e viene anche incontro alle enormi difficoltà di carattere finanziario che travagliano un po' tutti i Comuni e le Province.

S P A S A R I . Signor Presidente, vorrei proporre di aggiungere, dopo le parole: « dei maggiori centri abitati », le altre: « e dei centri turistici di interesse internazionale », perchè a nessuno può sfuggire l'importanza che in questo momento hanno tali centri.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi sembrerebbe superfluo, in quanto i centri turistici, in genere, sono anche centri abitati.

I N D E L L I . Esistono, invece, centri turistici importanti lontani dalla strada ed è necessario, quindi, ammodernare la strada statale o quella provinciale.

S P A S A R I . Infatti, in un momento in cui si vuole potenziare il turismo, ciò mi sembra di estrema importanza.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel corso dell'esame di questo disegno di legge sono state sollevate due questioni degne di nota: la prima riguarda l'utilizzazione di qualsiasi strada per la realizzazione di raccordi fra

la rete autostradale e i centri abitati. In proposito desidero far notare che la Camera dei deputati ha già emendato il testo originario del provvedimento, sopprimendo l'aggettivo « statali » e lasciando soltanto il sostantivo « strade », avendo avuto la stessa preoccupazione manifestata dal senatore Genco. L'ANAS, pertanto, può utilizzare qualsiasi strada, quando ne ha necessità, classificandola statale.

Per quanto concerne il secondo punto sollevato dal senatore Spasari, egli ha senza altro ragione, nel senso che le autostrade debbono collegare centri abitati e centri che hanno particolare rilevanza economica dal punto di vista turistico; però il fatto che nel provvedimento si usi la dizione « centri abitati », anzichè una dizione più comprensiva, non costituisce ostacolo alla possibilità di fare raccordi per collegare zone turistiche: innanzitutto, nelle vicinanze di tali zone esiste sempre un centro abitato importante e, in secondo luogo, si tratta di una dizione che non vincola in modo rigido l'attività dell'ANAS.

Posso assicurare, quindi, il senatore Spasari che la sua raccomandazione sarà tenuta in debita considerazione da parte dell'ANAS, nel senso che saranno tenute presenti anche le esigenze dei centri turistici.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge composta di un articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari